

Osservazioni su riordino Consorzi di bonifica

Premessa

Nel mese di ottobre Confindustria Marche è stata chiamata insieme ad altre Organizzazioni economiche ad una prima illustrazione del percorso intrapreso dal Commissario straordinario volto al riordino dei Consorzi di bonifica.

Ci teniamo a precisare che Confindustria Marche non è stata coinvolta nella redazione della legge regionale 27 giugno 2013 n. 13 che ha dato l'avvio al percorso di razionalizzazione dei consorzi allora vigenti ed operativi.

Sulla legge regionale dobbiamo, nostro malgrado, esprimere alcune perplessità generali.

La prima riguarda l'esiguità della rappresentanza all'interno dell'assemblea del comprensorio che vede solo due rappresentanti **per le categorie** dei proprietari di immobili ad uso industriale, ad uso commerciale ed artigianale.

E' evidente che non è un problema numerico in senso stretto ma legato alle singole specificità delle categorie. Sarebbe stato più opportuno un rappresentante per singola categoria economica perché avrebbe consentito una più efficace e semplice azione per i delegati in ordine alle peculiarità delle esigenze e degli interessi.

Pertanto, ribadiamo l'esigenza di prevedere un rappresentante per gli industriali, un rappresentante per i commercianti ed uno per gli artigiani.

Altra perplessità di rilievo è la modalità di elezione dei membri sia dell'assemblea del comprensorio che del consorzio.

La legge ha delineato una procedura estremamente complessa, farraginosa e **costosa, dove, peraltro, non appare chiaro chi è tenuto a sostenere le spese di tale scelta.**

Francamente in un momento in cui si parla di semplificazione, non solo della governance ma anche delle modalità oltre che degli strumenti, questa scelta ci sembra poco comprensibile.

Osservazioni generali

Il processo di fusione dei vari consorzi è apprezzabile ma è importante che le gestioni pregresse non vadano ad inficiare l'operatività del nuovo Ente gravandolo di passività e costi pregressi non di sua competenza.

La condivisione di massima del percorso intrapreso non significa assenso alle modalità e alla documentazione consegnata perché su molti aspetti abbiamo perplessità e su altri ci sembra che la documentazione non fornisca un quadro esaustivo e completo, almeno per le questioni di nostro maggior interesse.

In primo luogo **è fondamentale**, come peraltro richiesto nei due incontri, **avere certezza del numero dei consorziati contribuenti, e della loro completa individuazione, divisi**



per aziende agricole, gestori servizio idrico, proprietari di immobili industriali, commerciali e artigianali per due ragioni fondamentali:

- **L'elezione dei rappresentanti presuppone la individuazione dei proprietari** degli immobili in modo corretto ed esaustivo in modo da garantire a tutti la possibilità di rendersi disponibile alla carica e per poter consentire a tutti di votare;
- **La determinazione del contributo evidentemente varia anche in base al numero dei consorziati contribuenti, da cui la necessità della loro precisa individuazione.**

Un aspetto importante riguarda il calcolo del contributo ed il suo criterio.

Nei documenti in nostro possesso, come già detto prima, non solo non ci sono indicazioni circa il numero dei consorziati contribuenti divisi per categorie ma **non abbiamo ritrovato neanche criteri di massima di suddivisione dei costi tra queste tipologie di utenze.**

Pertanto non abbiamo elementi certi per ricavare l'indicazione almeno di un range minimo o massimo di costo al mq per una superficie industriale, al di là delle dichiarazioni del Commissario straordinario, sicuramente attendibili ma che non possono rappresentare certezza di diritto per gli operatori.

Con riferimento alla contribuenza delle aree industriali ed artigianali, nella presentazione del Piano di classifica viene dato come unico riferimento la disponibilità della superficie coperta e scoperta, senza alcuna indicazione (prevista invece per le utenze agricole) di dettaglio sui benefici conseguiti e conseguibili dalle utenze in funzione degli interventi che verranno realizzati.

Ricordiamo infatti che l'art.59 del RD 1933 conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta "in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate" e che, a proposito del requisito del beneficio, la giurisprudenza si è soffermata sul criterio di specificità dello stesso, affermando -con orientamento consolidato- che l'obbligo di contribuire alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile che sia in uso nel perimetro consortile e che gli immobili ricevano un beneficio "**particolare**" dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione.

Il criterio di calcolo del contributo dovrebbe quindi essere meglio dettagliato anche al fine di evitare che la pretesa del Consorzio diventi facilmente contestabile dal punto di vista della legittimità.

Anche sull'entità dell'importo del tributo è intervenuta la giurisprudenza statuendo che deve essere diversificato per parametri quali: caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale, potenzialità di sviluppo ed incremento di valore conseguito e conseguibile degli immobili, livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo, ecc.

Ricordiamo, infine, che l'art. 18 della L.r. n. 13/2013, istitutiva del Consorzio unico, tra i vari compiti attribuiti al Commissario straordinario, inserisce anche la redazione del piano di classifica e di riparto oltre che il perimetro di contribuenza.

Tali atti di fondamentale importanza per un avvio operativo del futuro Consorzio, però, non sono stati allegati alla documentazione a noi consegnata.

Per quanto riguarda, invece, i costi, nel Budget di previsione – esercizio 2014 - sono stati stimati, per ciascun comprensorio, quelli **generali per gli interventi di manutenzione** delle reti e per la realizzazione dei lavori, l'indicazione dei costi di massima previsti in bilancio.



Anche negli altri documenti non abbiamo letto nulla sulla programmazione degli interventi puntuali che verranno realizzati né ci sono indicazioni sulla periodicità con la quale devono essere effettuati alcuni lavori, né ci sono indicazioni su quali territori di intervento, su quali corsi d'acqua ecc. ecc., pertanto è difficile farsi un'idea aderente alla realtà.

Il tema delle modalità di esecuzione degli interventi è un altro tema che assume rilievo per la nostra Organizzazione, dato anche il momento economico che stiamo attraversando.

L'art. 14, comma 2, dice infatti che il consorzio "può affidare alle imprese agricole" lavori di manutenzione ordinaria, tuttavia se sono lavori di una certa natura e di importi significativi, è importante che la loro esecuzione venga affidata, nel rispetto del codice dei contratti, anche ad imprese del settore edile o estrattivo.

Conclusioni

Il percorso avviato è ambizioso e complesso ed, infatti, la legge regionale istitutiva prevede un tempo massimo di permanenza in carica del Commissario straordinario di diciotto mesi entro il quale devono essere espletate la procedura di fusione ed esercitate le funzioni di competenza degli organi ordinari.

Tra le funzioni ricordiamo, fondamentali, la redazione del piano di classifica e di riparto oltre che il perimetro di contribuzione, funzioni che, per quanto a nostra conoscenza, non sono state espletate.

Pertanto, chiediamo che, prima di inviare il progetto di fusione alla Giunta, il Commissario svolga tutti i compiti di sua competenza, visto anche che ha più di un anno a disposizione secondo la legge stessa.

In questo modo avremo tutti i documenti e gli atti per comprendere realmente le ricadute sul tessuto produttivo marchigiano, in particolare di quello industriale.

In ultimo, permangono seri dubbi sulla opportunità e sulla sostenibilità del pagamento di questa tassa di "scopo", oltre all'Irpef, IMU, Tares, Tasi, TUC e altre tasse aggiuntive sulla proprietà immobiliare, per servizi di manutenzione di utilità generale che fanno capo alla fiscalità e per i quali i contribuenti continuano a pagare allo Stato, alla Regione e ai Comuni.